



*Ministero dell' Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*

*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021;

**VISTO** il provvedimento n. prot. 4877 del 28.08.2020 con cui sono stati disposti per l'a.s. 2020 – 2021 i movimenti di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola PRIMARIA delle province di Chieti e di Pescara;

**RILEVATO** che per meri errori materiali – relativamente alla Provincia di Chieti :

- 1) la domanda della docente **DI FRANCESCO ALICE** ( n. il 22.08.1983 CH) è stata soddisfatta su posto comune anziché su posto di sostegno, come prevede la normativa in materia;
- 2) la domanda di **GRAZIANI RAFFAELLA** (n il 01.12.1974 CH) è stata soddisfatta su posto comune anziché su posto di sostegno, come prevede la normativa in materia;

**ACCERTATO** che la rettifica di detti errori materiali determina, per l'effetto, la necessità di procedere in autotutela con ulteriore rettifica delle posizioni delle seguenti docenti:

- 1) **D'ARCANGELO ALESSANDRA** ( n. il 21.12.1977 CH),
- 2) **PACHIOLI ANGELA** ( n. il 20.09.1979 CH);
- 3) **PICCIRILLI MARIANNA** ( n. il 19.12.1977 PE);

**VISTE** le domande pervenute del personale interessato alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/21 della provincia di Chieti, appartenente ai ruoli degli istituti di istruzione PRIMARIA;

**ESAMINATI** i reclami;

**VISTE** le sedi disponibili e le preferenze espresse dalle docenti interessate;

**DISPONE**

Per quanto esposto nelle premesse, per l'anno scolastico 2020/21, la rettifica del provvedimento n. prot. 4877 del 28.08.2020 come appresso indicato:


- 1) **DI FRANCESCO ALICE** ( n. il 22.08.1983 CH) poiché è stata erroneamente assegnata su posto comune anziché su posto di sostegno, come prevede la normativa in materia, viene assegnata all'Istituto Comprensivo di Lanciano “ Umberto I” su posto di sostegno;
- 2) **GRAZIANI RAFFAELLA** (n il 01.12.1974 CH) poiché è stata soddisfatta su posto comune anziché su posto di sostegno, come prevede la normativa in materia, viene assegnata all'Istituto Comprensivo di San Salvo I su posto di sostegno;
- 3) **D'ARCANGELO ALESSANDRA** ( n. il 21.12.1977 CH), la cui domanda non aveva trovato accoglimento per indisponibilità di sedi, viene assegnata all'Istituto Comprensivo di San Salvo 1 su posto comune;
- 4) **PACHIOLI ANGELA** ( n. il 20.09.1979 CH) la cui domanda non aveva trovato accoglimento per indisponibilità di sedi, viene assegnata all'Istituto Comprensivo di San Salvo 2 su posto comune;

- 5) **PICCIRILLI MARIANNA** ( n. il 19.12.1977 PE) la cui domanda non aveva trovato accoglimento per indisponibilità di sedi, viene assegnata all'Istituto Comprensivo di San Salvo 2 su posto comune.

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136,137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'Art.31 della Legge 4/11/2010 n. 18 (art. 20 CCNI sulle utilizzazioni).

IL DIRIGENTE

Maristella Fortunato



Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche  
e degli Istituti Comprensivi di Chieti e Pescara  
All'Albo sede  
Alle OOSS comparto scuola Chieti – Pescara  
Alle docenti interessate